COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

X.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica. (497) 97

PRESIDENTE 97, 98, 99
LOZZA, *Relatore* 97
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 98, 99

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (450) 99

PRESIDENTE 99, 101, 103, 104
GUI, *Relatore* . 99, 100, 101, 102, 103, 104
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 99, 101, 102, 103, 104
LOZZA 100, 102, 103, 104
FRANCESCHINI FRANCESCO. 100, 101
PITZALIS 100, 104
DE LAURO MATERA ANNA 103
D'AMBROSIO 103
RESTA 103

Votazione segreta:

PRESIDENTE 104

La seduta comincia alle 9,30.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica. (497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Lozza, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. La cineteca autonoma per la cinematografia scolastica sorse con legge istitutiva del 1938; a suo favore venne stanziato un contributo statale che, se fosse rapportato al valore attuale della moneta, raggiungerebbe il valore di parecchi milioni e non solo di venti. Di modo che il contributo attuale dello Stato serve solo per il lavoro organizzativo, ma non permette la produzione di un solo film didattico. Di questo bisogna tener conto.

L'Istituto interruppe la sua attività durante la guerra, ed anche successivamente per lungo tempo fu inattivo, sino alla fine del 1951. Dal 1951 ad oggi è in gestione commissariale.

La gestione si trova di fronte a problemi importanti:

1°) riorganizzare gli uffici centrali su basi rispondenti alle nuove esigenze;

2°) curare la dotazione di film;

3°) istituire per ogni provveditorato agli studi un complesso di uffici provinciali efficienti con relative cineteche stabili che permettano un sistema pratico di distribuzione e circolazione dei film alla periferia;

4°) ricostruire le fonti del bilancio completamente esaurite, e in misura tale da permettere di affrontare la fase organizzativa della cinematografia scolastica.

Si è proceduto immediatamente alla sistemazione dei nuovi locali in due località distinte, essendo distinte le funzioni dei due uffici, e cioè in via Santa Susanna 17 a Roma: direzione centrale, cineteca, biblioteca, uffici amministrativi; v'è anche un catalogo dei film molto apprezzato; e a Cinecittà (sede dell'Istituto Luce), dove sono il reparto tecnico, l'archivio delle pellicole, la sezione collaudi, la sezione fotografica, ecc..

L'Istituto ha una grandissima importanza; i colleghi ben comprendono quale sia oggi il valore della cinematografia per la scuola e per l'educazione. Nel 1953, per esempio, la cineteca per la cinematografia nazionale ha concluso accordi per lo scambio di film con la Danimarca, l'Olanda, il Canadà; e sta trattando con la Svizzera. Ha partecipato con l'invio gratuito di film educativi e culturali a manifestazioni culturali in moltissime città del mondo, quali Montevideo, Mogadiscio, Madrid, Lisbona, Monaco, Parigi, Nizza, Berlino, New York, ecc.. È da augurarsi vivamente che si possano concludere accordi con tutti i paesi del mondo e che, per il principio della reciprocità, la nostra cineteca possa inviare film in tutti gli Stati e riceverne da essi. Oggi essa ha rapporti solamente con quello che si usa chiamare il mondo occidentale, e non tenta assolutamente di iniziare scambi con altri paesi che lo vorrebbero; e forse il vantaggio sarebbe più nostro che loro. Comunque è da tener presente che gli scambi di pellicole culturali tra tutti i paesi del mondo, oltre ad aiutare la cultura, favoriscono anche l'amicizia e la pace internazionale.

Si potrebbe discutere sul modo in cui è diretta questa cineteca per la cinematografia scolastica; ma non mi pare che questa sia la sede adatta.

Qui come relatore devo osservare che nel 1951-52 è stato concesso uno stanziamento di venti milioni; successivamente è stato istituito a questo scopo il capitolo 243 del bilancio della pubblica istruzione; nell'esercizio 1953-1954 ci sono stati, al capitolo 240, venti milioni, e nel 1954-55, al capitolo 250, ancora venti milioni. Però, quando per la prima volta fu riservato a questo scopo il capitolo 243, non c'era stata una legge istitutiva. Di conseguenza il provvedimento sottoposto al nostro esame, oltre a costituire una sanatoria, ha anche il valore di legge istitutiva. Io sono favorevole all'approvazione di questa legge e quindi alla concessione di venti milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52. È da augurarsi, però, che almeno quest'anno il contributo sia aumentato in misura adeguata. Secondo me dovrebbe raggiungere i cento milioni. È chiaro che si faranno le dovute critiche sul modo in cui l'istituto è diretto, e sugli scopi che esso si propone; esso deve essere democratizzato, deve finalmente cessare la gestione commissariale. Ma su questo si discuterà in altra sede.

Ora, come relatore prego i colleghi di approvare il disegno di legge; ho anche presentato un ordine del giorno col quale si chiede un aumento del contributo in favore di questo istituto che è di primaria importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo naturalmente chiede che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione del contributo annuo di lire 20.000.000 a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, con l'apposita dotazione del capitolo n. 243 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto e, per gli esercizi 1952-53 e 1953-54, con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopracitato.

(*È approvato*).

L'onorevole Lozza ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 497, in-

vita il Ministro della pubblica istruzione ad adeguare alle attuali esigenze didattiche e culturali il contributo alla cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Lozza.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Nella precedente seduta avevamo chiusa la discussione generale; dovevano replicare il relatore e il rappresentante del Governo.

Do pertanto la parola all'onorevole Gui, relatore.

GUI, *Relatore.* La mia replica sarà molto breve, in quanto nella discussione sono intervenuti solo due commissari, precisamente gli onorevoli Resta e Lozza, i quali hanno espresso un consenso generico nei confronti del disegno di legge, riservandosi di affrontare le questioni particolari in sede di discussione degli articoli. Non ho quindi da replicare né diffusamente né succintamente, in quanto non sono state fatte osservazioni alla mia relazione.

L'onorevole Lozza, confermando del resto quanto io avevo già detto, ha riconosciuto l'opportunità di lasciare nella sua struttura attuale questo disegno di legge, che riguarda la parte normativa della disciplina degli incarichi e delle supplenze, senza introdurvi emendamenti che contemplino il trattamento economico. Anzi il collega, che aveva presentato degli emendamenti relativi appunto a questa parte, nel suo intervento ha dichiarato di ritirarli. Io non credo però, come ho già accennato nella mia relazione, che il trattamento economico debba restare immutato; io penso che la Commissione possa almeno, come ha già fatto nella passata legislatura, presentare un ordine del giorno. Io ne ho presentato uno uguale a quello votato allora dalla Commissione, nel quale si invita il Governo a provvedere con altri disegni di legge a migliorare il trattamento economico dei professori incaricati e in genere dei professori non di ruolo. Ho già fatto avere alla Presidenza quest'ordine del giorno. Se ce n'è anche uno presentato dall'onorevole Lozza, tanto meglio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* I colleghi già conoscono la storia di questo provvedimento, e sanno come è difficile regolamentare questa materia così complessa e che presenta aspetti così contrastanti. Noi riteniamo che la sistemazione disposta dal disegno di legge, con qualche modifica – anche il Governo presenta degli emendamenti più formali che sostanziali – possa andare incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze della categoria degli insegnanti non di ruolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate al provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due province ».

Sul primo e secondo comma non vi sono emendamenti. Vi è invece un emendamento, proposto dal Governo al terzo comma ed inteso a sostituirlo con il seguente:

« Quando venga richiesta l'assunzione in province diverse da quelle di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, è consentita la presentazione di domande in due province ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Lo scopo che si propone questo emendamento, è di ridurre il lavoro che si è costretti a fare per l'esame delle domande e la compilazione delle graduatorie per il fatto che, sistematicamente, quasi tutti i concorrenti presentano domanda in due provincie. Sappiamo quanto sia laborioso

questo lavoro in alcune provincie, e quanto peso abbia sulla sistemazione tempestiva della situazione il fatto che le graduatorie non siano definite immediatamente. E ciò impedisce che le cattedre siano tutte assegnate nei termini stabiliti.

È anche da tener presente che questi provveditorati – quelli di Roma, Napoli, Milano, ecc. – equivalgono evidentemente a più di due provincie normali. In conseguenza di ciò, da parte degli organi burocratici è stata prospettata la possibilità di introdurre tale limitazione, che in certo modo è rispondente a quello che è il testo delle ordinanze in atto.

LOZZA. Comprendo le ragioni contingenti che hanno suggerito la presentazione di questo emendamento, ma non mi pare che una modifica del genere si possa introdurre nel testo della legge. Essendo suggerita dalla situazione attuale, potrei accettarla se fosse inserita in una norma transitoria. Ma come si fa a porre in una legge questo vincolo per le provincie indicate nell'emendamento, vincolo che resterà in vigore finché qualcuno non verrà a proporre una modifica ? È opportuno fare provvedimenti particolari per queste grandi sedi ?

Sono d'accordo sull'opportunità della limitazione. Ma l'ordinanza dà sempre modo di introdurre delle varianti. I regolamenti e le ordinanze ci sono proprio per potersi muovere nella legge, per poterla applicare secondo una certa tattica, stando piuttosto allo spirito che alla lettera della legge. Quindi se, anno per anno, vedrò nelle ordinanze una limitazione del genere (d'altra parte essa già c'è), sarò favorevole; sarei d'accordo anche se la vedessi inserita in una norma transitoria, se cioè in un articolo si dicesse che per quattro, cinque anni, si avrà questa limitazione. Ma inserire l'emendamento in un articolo così importante che deve dare regolamentazione alla materia, e quindi far valere la disposizione per anni e anni, finché non verrà una proposta di modifica, non mi pare sia possibile.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Già nella passata legislatura io avevo chiesto al Ministro della pubblica istruzione, allora l'onorevole Segni, che l'emendamento per limitare a due il numero delle provincie in cui si poteva presentare domanda, non fosse introdotto. E ciò per una ragione molto semplice: non si può togliere, anche a termini della Costituzione, la possibilità di chiedere lavoro in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e a qualsiasi persona. Presentai anche un emendamento in questo senso, ma di fronte alle difficoltà contingenti lo ritirai.

Dinanzi alla proposta del Governo, io esprimo ora nuovamente la mia perplessità. Si tratta di un emendamento restrittivo, sia pure nei confronti di alcune province. È vero che vi sono province in cui la popolazione scolastica è numerosissima, ed altre in cui è minima. Ma non possiamo, nell'interesse degli insegnanti, limitare le loro possibilità di ottenere l'insegnamento in un posto o nell'altro; ci sono anche esigenze di famiglia da considerare.

Le difficoltà a cui cerca di ovviare l'emendamento presentato dal Governo sono evidenti; ma sono difficoltà che devono essere risolte con una maggiore attrezzatura nelle province con popolazione scolastica più numerosa, allo scopo di evitare le lungaggini di una procedura effettivamente complessa.

Concludendo io penso che al massimo si possa porre questa limitazione per un anno o due tra le norme transitorie. Ma sarei piuttosto dell'avviso che l'emendamento debba essere ritirato e si mantenga almeno a due, senza altre limitazioni, il numero delle provincie in cui si può presentare domanda.

PITZALIS. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Lozza. Anzi, sono del parere che neppure in una norma transitoria dovrebbe essere posta questa condizione, per una semplice considerazione di carattere giuridico: siamo in sede di regolamentazione dello stato giuridico del personale, e se una norma transitoria dovesse essere posta in questa sede, trattandosi della prima applicazione della legge, dovrebbe essere più favorevole ai professori, e quindi dare loro la facoltà di partecipare ai concorsi non in due, ma in tre, quattro, cinque sei sedi; non certo restrittiva. È strano che, nel momento in cui regolamentiamo questo stato giuridico, stabiliamo una norma restrittiva che limita il diritto di partecipare ai concorsi, mentre questo diritto dovrebbe essere il più largo possibile.

Perciò, rimaniamo almeno alla norma come è stata stabilita nell'ultimo capoverso, e se emendamento si dovesse inserire, penso che esso dovrebbe essere il più largo possibile in favore degli insegnanti.

GUI, *Relatore*. A proposito di questo emendamento, non mi pare si debbano invocare ragioni di carattere generale per non accettarlo. Io non vedo come la limitazione a due province, o anche a una sola, interferisca nel diritto che hanno questi professori di scegliersi il lavoro, perché evidentemente la provincia non è predeterminata, e ciascuno se la sceglierà liberamente.

Le ragioni per cui nella passata legislatura la Commissione ha introdotto, credo saggiamente, questo limite delle due province, sono ragioni pratiche: questa disposizione è necessaria se vogliamo ovviare al ritardo nella compilazione della graduatoria, nella destinazione dei professori ai loro posti, nell'inizio delle lezioni. Se ammettiamo che si possano presentare le domande dovunque, vi saranno tali complicazioni tra le varie province che lo scopo della stabilità e del tempestivo inizio delle lezioni non si potrà raggiungere. Pertanto non si può allargare eccessivamente.

Ma se, lasciando il limite delle due provincie, si arriva ugualmente a raggiungere lo scopo che ci proponiamo, quello di una tempestiva assegnazione dei posti e di un regolare inizio delle lezioni, non vedo perché si debba andare oltre nel ridurre le possibilità di presentare le domande.

Perciò, mentre l'emendamento non risponde evidentemente a ragioni di carattere generale, non risponde forse neppure a esigenze pratiche molto sentite. Quindi mi permetto di esprimere parere contrario alla modifica; la formulazione del testo mi pare sia quella che contempera nel modo migliore questa possibilità di scelta con le esigenze pratiche della scuola.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 2 recita:

« Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 5 ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Desidero un chiarimento. È necessario l'inciso « per ogni triennio »? Perché creare questo limite e questo impegno, tanto più che il triennio è stato escluso praticamente dall'articolo 3 ? Io direi semplicemente: « secondo le tabelle di valutazione fissate dal Ministro per la pubblica istruzione ». Vuol dire che se il Ministro crederà di modificare in tutto o in parte queste tabelle, lo farà.

LOZZA. È evidente che una legge sullo stato giuridico deve rappresentare una tutela per la categoria, e dare ad essa una certa tranquillità. Perché non vi siano variazioni ogni anno, e il personale lo sappia, occorre stabilire una certa continuità; e la continuità sia almeno di un triennio, poiché in questo periodo può esserci l'espletamento di un concorso, possono determinarsi altre situazioni che non maturano di anno in anno. In questa disposizione, infine, c'è un impegno di serietà. Non dico che oggi si proceda con leggerezza; ma se guardiamo le ordinanze, vediamo che di anno in anno vi sono delle modifiche che non piacciono e non giovano. Nella scorsa legislatura avevamo discusso a lungo su questo punto, e ci eravamo infine trovati d'accordo che il triennio rappresenta una garanzia tanto per il Ministero, quanto per gli interessati.

GUI, *Relatore*. A mio giudizio il triennio ha un doppio significato: non si deve andare al di sotto di questo limite, e non si deve andare oltre; poiché se si va al di sotto, se cioè ogni anno si cambiano le tabelle, si cambiano anche le graduatorie e allora lo scopo della conferma nel posto non si raggiunge. Se d'altra parte le tabelle valessero indefinitamente, sarebbe ugualmente eccessivo, perché evidentemente possono determinarsi situazioni nuove che comportino entro un certo periodo una variazione delle tabelle. E allora il termine dei tre anni serve a contemperare le due esigenze ed è opportuno che rimanga.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sono sodisfatto delle chiarificazioni.

PRESIDENTE. A titolo di informazione, ricordo che questo fu un emendamento introdotto, l'altra volta, dalla Commissione al testo ministeriale che parlava di graduatorie annuali.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario o transitorio vacanti;

b) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

c) posti che comportino un numero di ore di insegnamento non inferiore a quello previsto per le corrispondenti cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

d) posti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.

L'incarico è annuale e sarà confermato su domanda. I professori, i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono », hanno diritto alla conferma nella misura dei posti disponibili dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio e salvo il caso che siano state presentate domande di incarico da parte di altri professori che abbiano titoli superiori in rapporto al concorso di cui all'articolo 1.

Il professore incaricato che dopo ottenuta la nomina e la conferma perde l'incarico per assegnazione di professore di ruolo, per soppressione o per trasformazione di posto, viene incluso nelle graduatorie della provincia in cui presta servizio, per le quali abbia fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla notificazione della perdita dell'incarico ».

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Al comma primo c'è un emendamento dell'onorevole Lozza, del seguente tenore: «*Alla lettera a*) dicasi: cattedre di ruolo ordinario o posti di ruolo speciale transitorio ».

Vi è poi un emendamento del Governo sostitutivo di tutto il comma, che deve quindi essere esaminato prima. Esso è del seguente tenore:

« Sono disposte dal provveditore agli studi, in base alle graduatorie di cui all'articolo 2, le assunzioni relative ad insegnamenti riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;

b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;

c) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere *a*) e *b*), oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali ».

Prego il rappresentante del Governo di illustrare questo emendamento che è quello che si discosta di più dal testo presentato e che quindi, come ho già detto, deve essere votato con priorità.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'intento di questo emendamento è di chiarire e semplificare. Per quanto riguarda gli insegnamenti conferibili dai provveditori agli studi, la diversa elencazione proposta è ispirata alla necessità di eliminare qualsiasi dubbio e incertezza nella determinazione dei posti previsti dalle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3 del progetto. Il criterio meramente obiettivo (numero di ore) previsto, mentre determina con precisione la competenza di nomina del provveditore per gli insegnamenti con un numero di ore inferiore a quelle previste per una cattedra di ruolo e per un posto di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio, dà d'altra parte al capo di istituto la possibilità di provvedere direttamente, a norma del successivo articolo 6, all'assunzione di un insegnante.

LOZZA. L'emendamento di cui si tratta è suggerito dall'esperienza fatta specialmente l'anno scorso, quando, con la larghezza lasciata dall'articolo 25 dell'ordinanza ministeriale, si sono verificati degli inconvenienti. Nelle grandi città alcuni presidi hanno distribuite le ore di insegnamento come hanno voluto. Abbiamo così veduto degli abilitati con un anno d'insegnamento rimaner fuori, mentre altre persone laureate da poco hanno avuto l'insegnamento, coprendo quelle ore che il preside teneva, diciamo, di riserva.

Questo emendamento, in fondo, riproduce l'ordinanza emessa per quest'anno ed è una iniziativa lodevole.

Quindi, nonostante che l'emendamento venga proposto soltanto adesso, per lo studio che già ho fatto dell'ordinanza, io ritengo di doverlo accettare. Conseguentemente ritiro il mio emendamento e accetto quello del Governo.

GUI, *Relatore*. La differenza tra il testo emendato e quello del disegno di legge non è sostanziale. Però io mi permetterei di insistere perché si rimanga al testo del disegno di legge per la prima parte del primo comma, perché l'elencazione completa dei tipi di istituti e di scuole, per i quali sono conferibili gli incarichi, ha la sua importanza notevole; e perché si evita anche una possibile disarmonia con altre parti del disegno di legge.

Invece trovo che è più precisa l'elencazione delle cattedre quale risulta dal testo

emendato; più precisa e più tecnica di quella che appare nel testo del disegno di legge.

Però nel testo emendato resta fuori la lettera *d*) del disegno di legge. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo la ragione di tale soppressione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Col termine di nove ore, inserito nella lettera *c*), si è inteso comprendere la disposizione della lettera *d*) del disegno di legge. Quanto alla parte iniziale del comma, non trovo che ci sia quella forte differenza rilevata dal relatore, tra il disegno di legge e il testo emendato. Quest'ultimo ha il vantaggio di fare riferimento ai provveditori, il che elimina quegli inconvenienti segnalati dall'onorevole Lozza, che cioè di certe cattedre possano disporre i presidi.

GUI, *Relatore*. Per questo, basterebbe aggiungere al testo del disegno di legge, dopo le parole « conferiti per incarico », le altre: « dal provveditore agli studi ». Non so però se questa dizione possa urtare con qualche altra disposizione degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la proposta fatta dal relatore in merito alla prima parte del primo comma ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La accetto.

PRESIDENTE. Allora il testo della prima parte del primo comma dell'articolo 3 è del seguente tenore:

« Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal provveditore agli studi, in quanto siano riferibili a: ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *a*). In sostituzione del testo del disegno di legge, il Governo propone:

« *a*) cattedre di ruolo ordinario vacanti ».

Pongo in votazione tale nuova dizione.

(*È approvata*).

La lettera *b*), secondo l'emendamento proposto dal Governo, dovrebbe essere così formulata:

«*b*) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti ».

Questa lettera *b*) sostituisce la seconda parte della lettera *a*) del testo del disegno di legge.

LOZZA. Mi pare che l'emendamento possa essere accettato, perché il ruolo speciale transitorio è la categoria venuta fuori dalla nuova sistemazione. Il disegno di legge, invece, non si riferisce al ruolo speciale transitorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) nel testo che poc'anzi ho letto.

(*È approvata*).

La lettera *c*) del testo emendato secondo la proposta del Governo, dice:

« *c*) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere *a*) e *b*) oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali ».

Fino alle parole « dalle precedenti lettere *a*) e *b*) » si tratta di una sostituzione della lettera *b*) del disegno di legge. La parte che segue, secondo la dichiarazione del Governo, sarebbe destinata a sostituire la lettera *d*) del disegno di legge.

DE LAURO MATERA ANNA. Faccio presente – e non so se sbaglio – che ci sono alcuni insegnamenti, per i quali non si raggiungono mai le nove ore. Per esempio, la storia dell'arte nel liceo classico. Vorrei che mi fosse chiarito questo dubbio.

D'AMBROSIO. Neppure per la filosofia e storia si raggiungono le nove ore.

DE LAURO MATERA ANNA. Io propongo perciò di lasciare la lettera *d*) del testo del disegno di legge, perché mi pare che anche nella scuola media, per qualche materia, non si raggiungano le nove ore.

RESTA. Anch'io preferirei mantenere la lettera *d*) secondo il testo del disegno di legge, perché ora non abbiamo presenti tutti i limiti delle cattedre, e lasciamo d'altra parte un potere discrezionale al Ministro. Diversamente porremmo un impedimento al conferimento di incarichi, quando il numero delle ore sia inferiore a nove.

D'AMBROSIO. In alcuni istituti industriali ci sono cattedre con meno di sei ore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *c*), secondo l'emendamento governativo testè letto, fino alle parole: « lettere *a*) e *b*) ».

(*È approvata*).

Adesso dobbiamo esaminare l'ultima parte della lettera *c*) secondo il testo emendato del Governo: « oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali ».

LOZZA. Se i provveditorati vigilassero a fondo, in modo che i presidi non disponessero a modo loro delle ore di insegnamento, io sarei d'accordo di mantenere la dizione della lettera *d*) del disegno di legge. La questione è venuta fuori perché è stata prevista dall'ordinanza ministeriale, la quale ha fissato una disposizione per la tutela della categoria. Potremmo rimetterci ancora all'ordinanza, perché in fondo questa disposizione è di controllo e di ammonimento ai presidi.

PITZALIS. Non è soltanto una disposizione di controllo, ma è anche un mezzo per favorire gli insegnanti che vengono messi in graduatoria; in quanto una evasione ci può sempre essere. Con le nove ore, assicuriamo agli insegnanti incaricati il posto. La ordinanza potrebbe cambiare da un anno all'altro.

Del resto, non ci dovremmo neppure preoccupare che ci possano essere degli insegnamenti con meno di nove ore. Una volta che la legge stabilisca che l'orario deve essere di almeno nove ore settimanali, le cattedre che hanno un numero minore di ore restano fuori.

PRESIDENTE. Con la dizione della lettera *d*) del disegno di legge, lasciamo al Ministero un potere discrezionale. Sarà il Ministro, che, nell'ordinanza, fisserà se le ore debbono essere nove o sette o sei. Perciò io sono di avviso di lasciare la lettera *d*) secondo il testo del disegno di legge, salvo al Ministro il potere discrezionale di fissare con ordinanza il numero delle ore.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento del Governo aveva una portata e una intenzione: di semplificare e di dare, negli incarichi, un numero di ore che avessero una certa portata anche economica. Diversamente, si può arrivare ad uno spezzettamento senza limiti, di guisa che, invece di avvantaggiare, si potrebbe danneggiare la categoria.

LOZZA. Potremmo fare una aggiunta alla lettera *d*) del testo del disegno di legge. Ossia, dopo le parole «un corso completo», aggiungere: «oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali». Così garantiremmo le nove ore negli spezzoni e garantiremmo anche il caso di cattedre con meno di nove ore.

GUI, *Relatore*. Sono d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo accetta questa formulazione.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la lettera *d*) nel testo del disegno di legge, con l'aggiunta delle parole: «oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali».

(*È approvata*).

Il primo comma risulta ora del seguente tenore:

«Gli insegnanti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal provveditorato agli studi, in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;

b) posti di ruolo transitorio o ai ruolo speciale transitorio vacanti;

c) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere *a*) *b*);

d) posti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscono all'insegnamento di almeno un corso completo oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali».

Passiamo all'esame del secondo comma dell'articolo 3:

«Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati».

A questo comma non sono stati presentati emendamenti. Poiché nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica». (497):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 36
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amato, Badaloni Maria, Bartesaghi, Basile Guido, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cavaliere Stefano, Cavallaro Nicola, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, La Rocca, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Moro, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI